

GIOVANE MONTAGNA - SEZIONE DI MILANO

STATUTO SEZIONALE

**** *** ****

PARTE PRIMA

costituzione, scopi, patrimonio e soci

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'associazione "Giovane Montagna Sezione di Milano" (in seguito la Sezione) facente parte dell'associazione alpinistica Giovane Montagna (in seguito l'Associazione), con sede in Milano, Via Ciaia 12, presso la parrocchia di San Nicola Vescovo in Dergano.

Il presente Statuto disciplina l'attività della sezione e rinvia per quanto non previsto alle norme dello Statuto Fondamentale della Giovane Montagna alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci e del quale si riportano i primi tre articoli:

- *Art. 1 È costituita in Torino, dal 1914, l'associazione "GIOVANE MONTAGNA", la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale, compreso l'editare il periodico (Rivista di vita alpina) e altre pubblicazioni alpinistico-culturali.*
- *Art. 2 L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.*
- *Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi sociali o riserve di sorta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.*

In caso di contrasto insanabile fra le norme del presente Statuto e quelle dello Statuto Fondamentale prevalgono queste ultime.

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi ed attività

La natura e gli scopi della Sezione sono quelli indicati dagli articoli 1 e 2 dello Statuto Fondamentale della Giovane Montagna sopra richiamati.

La Sezione pur mantenendo la propria autonomia organizzativa si impegna a rispettare i limiti previsti dallo Statuto Fondamentale e ad adempiere agli obblighi imposti dall'Associazione.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio della Sezione è costituito dalle quote versate dai soci, da eventuali contributi devoluti da terzi ed accettati dal Consiglio di Presidenza Sezionale, dai beni acquisiti, nonché da ogni altra sopravvenienza attiva.

La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale.

Art. 4 – I soci

La Sezione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo scopo e lo spirito.

Per l'ammissione a socio occorre presentare regolare domanda diretta al Consiglio di Presidenza Sezionale, contrassegnata dalla firma di un socio proponente e da quella di un Consigliere, ed è indispensabile aver dimostrato interesse alla vita associativa.

L'ammissione del socio è approvata dal Consiglio di Presidenza e comunicata al nuovo iscritto.

Con l'accettazione della domanda di ammissione ciascun socio si obbliga ad accettare e ad osservare le disposizioni dello Statuto Fondamentale e del presente Statuto, ed acquisisce il diritto a partecipare alle attività sociali, alla frequenza della sede, alla consultazione della biblioteca, a gite organizzate ed accantonamenti.

La partecipazione ad attività tecnicamente impegnative è riservata ai soci adeguatamente preparati.

Art. 5 – Categorie di soci

La Sezione si compone di soci effettivi, onorari e benemeriti nei termini indicati dall'art. 5 dello Statuto Fondamentale.

I soci effettivi possono essere ordinari o aggregati.

All'interno della categoria dei soci effettivi la Sezione, con delibera adottata a maggioranza semplice dell'Assemblea, potrà istituire altre categorie di soci (esemplificativamente: minorenni, giovani, sostenitori, ecc.).

I soci onorari e benemeriti sono nominati con delibera dell'Assemblea dei Delegati della Giovane Montagna.

I soci onorari sono persone fisiche distintesi per l'attività svolta nella pratica e/o nello studio della montagna e/o per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione.

I soci benemeriti sono nominati con delibera dell'Assemblea dei Delegati della Giovane Montagna e possono essere persone fisiche od enti che abbiano attuato a favore dell'Associazione, anche occasionalmente, un'opera di significativa rilevanza e gratuità.

Art. 6 – Adesione – quote – durata – prescrizioni varie

L'adesione dei soci deve intendersi di durata illimitata, salvi i casi di recesso o di esclusione. I soci ordinari o aggregati devono corrispondere alla Sezione la quota annuale approvata dall'Assemblea, versandone l'importo entro il primo trimestre dell'anno. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

L'ammissione ha luogo tutto l'anno con effetto dal principio del medesimo, salva l'ipotesi in cui il richiedente, presentando la domanda nell'ultimo trimestre, dichiara di volersi iscrivere per l'anno successivo.

I soci che entro la fine dell'anno sociale non avranno saldato la quota dell'anno in corso, potranno essere cancellati d'ufficio.

I soci cancellati d'ufficio per mancato pagamento della quota saranno riammessi il giorno in cui soddisferanno il loro obbligo; per ottenere la riammissione, con il mantenimento dell'anzianità pregressa, dovranno pagare in arretrato anche le quote degli anni trascorsi cui si riferisce la morosità.

Il socio che cambia domicilio deve comunicarlo tempestivamente alla segreteria dell'associazione.

L'elenco generale dei soci viene conservato ed aggiornato dal Segretario che informa periodicamente il Consiglio Centrale della Giovane Montagna delle variazioni avvenute.

Il socio che non osservi lo Statuto Fondamentale e il presente Statuto, o comunque pregiudichi la reputazione e gli interessi dell'Associazione, sarà ammonito dal Presidente.

In casi gravi o recidivi, il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza Sezionale, può dichiarare il socio dimissionario d'ufficio, cancellandolo dai ruoli dei soci previa conferma del Consiglio Centrale della Giovane Montagna.

Art. 7 – Diritti dei soci

I soci hanno il diritto:

- a) di possedere la tessera personale di riconoscimento e di fregiarsi del distintivo sociale;
- b) di partecipare alle attività sezionali e intersezionali della Giovane Montagna, usufruendo in tali occasioni del materiale alpinistico e didattico-culturale, nonché di frequentare i locali della sede centrale e delle Sezioni, oltre ai rifugi di proprietà delle medesime, il tutto nell'osservanza di quanto previsto dai rispettivi Statuti sezionali;
- c) di partecipare alle Assemblee dei soci e nel caso di soci maggiorenni di poter essere eletti consiglieri.

Art. 8 – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa anche per dimissioni presentate per iscritto al Presidente con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

** *** **

PARTE SECONDA Organi, funzioni ed adempimenti

Art. 9 - Organi

Organi della Sezione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Presidenza Sezionale;
- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza;
- la Commissione gite
- i Delegati all'Assemblea Nazionale.

Art. 10 – l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione e, compatibilmente con quanto sancito dallo Statuto Fondamentale, è competente a deliberare su ogni questione che interessi la Sezione, fatta eccezione per quanto di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza e per i provvedimenti di natura disciplinare a carico dei soci.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, previa convocazione scritta a cura del Consiglio di Presidenza, da inviarsi a ciascun socio almeno dieci giorni prima della riunione via e-

mail o tramite altri strumenti informatici, con l'indicazione dell'ordine del giorno dei lavori, del giorno, ora e luogo della riunione.

I soci che intendessero proporre argomenti da discutere in assemblea dovranno comunicarli al Consiglio di Presidenza in tempo utile per essere iscritti nello stesso ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria potrà essere indetta, con le stesse modalità di convocazione sopra indicate, ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno dal Consiglio di Presidenza o ne venisse fatta richiesta scritta alla Presidenza da almeno un decimo dei soci in regola con il tesseramento. In quest'ultimo caso il Consiglio di Presidenza dovrà provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 11 – Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, la maggioranza dei soci e, trascorsa mezz'ora,
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, con eccezione di quanto stabilito per lo scioglimento della Sezione e per la modifica dello Statuto.

È ammesso un numero massimo di due deleghe per socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, da un socio nominato dai presenti; il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni vengono prese di norma per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non decida di votare a scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto tutti i soci maggiori di anni 16, in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, ivi inclusi i rappresentati per delega, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'associazione e per le modifiche al presente Statuto.

Le decisioni prese sono impegnative per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Copia di tutte le delibere dell'assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno la facoltà di chiederne copia.

Art. 12 – Oggetto delle Assemblee

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- sulla relazione sull'attività svolta e sul bilancio preventivo e consuntivo;

- sulle attività per il nuovo anno sociale;
- sulle quote associative.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- sulle questioni relative al patrimonio della Sezione
- sulle modifiche al presente Statuto
- sullo scioglimento della Sezione

Art. 13 – Verbale dell'assemblea

A cura del segretario dell'assemblea sarà redatto il verbale, con sommaria descrizione sullo svolgimento della stessa e sulle deliberazioni assunte.

Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea e quindi messo a conoscenza di tutti i soci tramite spedizione via e-mail o tramite sua affissione in sede per almeno trenta giorni.

Il verbale deve essere conservato nell'archivio dei verbali e, su richiesta scritta, potrà essere consultato dai soci.

Art. 14 – Elezioni dei componenti Consiglio di Presidenza Sezionale e dei Delegati all'Assemblea Nazionale

Allo scadere del mandato i soci aventi diritto al voto, in concomitanza con l'Assemblea Ordinaria, sono chiamati ad eleggere i componenti del Consiglio di Presidenza Sezionale (o Consiglio Direttivo), e i Delegati all'Assemblea Nazionale della Giovane Montagna.

Le elezioni dei consiglieri devono avvenire a scrutinio segreto.

Sono eleggibili tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea dovrà fissare il numero delle preferenze esprimibili da ogni socio.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nominerà il seggio elettorale, composto da un presidente e da almeno due scrutatori, scelti fra i non candidati.

Il Presidente del Seggio Elettorale redigerà apposito verbale da conservare nell'archivio dei verbali.

Art. 15 – Consiglio di Presidenza Sezionale

La Sezione è retta dal Consiglio di Presidenza Sezionale (anche Consiglio Direttivo) che ha il compito di curare l'attuazione e l'osservanza dello Statuto Fondamentale e del presente Statuto, provvedendo a promuovere e a coordinare le attività associative e a dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea.

Il Consiglio di Presidenza Sezionale è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio di Presidenza Sezionale ha facoltà di farsi coadiuvare da soci o da persone estranee all'associazione quando lo ritenesse necessario.

Il Consiglio di Presidenza Sezionale dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazioni di ordine temporale.

Art. 16 – Composizione Consiglio di Presidenza Sezionale

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un numero dispari di soci compreso tra 7 e 15.

Spetta all'Assemblea decidere, ad ogni singola elezione, di quanti membri dovrà essere composto.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 17 – Attribuzioni e poteri del Consiglio di Presidenza Sezionale

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, convocata entro 15 giorni dalle elezioni dal Presidente del Seggio Elettorale, e presieduta dal consigliere presente più anziano in età, elegge il nuovo Presidente, il Vice Presidente, distribuisce gli altri incarichi e nomina la Commissione Gite.

Come norma vengono nominati al proprio interno: un Tesoriere, un Segretario e un Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche.

Il Consiglio Direttivo può istituire delle commissioni o attribuire particolari incarichi, definendone i compiti. Tutte le cariche sono gratuite e la loro durata coincide con quella del Consiglio di Presidenza.

In caso di dimissioni scritte, di revoca o di altri motivi che rendessero vacante il ruolo di uno o più consiglieri, fino ad un massimo di tre nell'arco del mandato, saranno chiamati a far parte del consiglio i soci primi non eletti alle ultime elezioni, in regola con il pagamento della quota annuale.

Nel caso che non sia possibile, si procederà mediante cooptazione.

Il mandato dei sostituti scadrà in coincidenza con quello originariamente previsto per i consiglieri sostituiti. Negli ultimi sei mesi del mandato è data facoltà al Consiglio Direttivo di non procedere a sostituzioni.

Nel caso si rendesse vacante il ruolo di più di tre consiglieri anche non contemporaneamente, si dovranno indire nuove elezioni per rinnovare l'intero Consiglio di Presidenza.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio di Presidenza Sezionale

Il Consiglio di Presidenza Sezionale si riunisce di norma ogni due mesi e viene convocato a cura del Presidente con preavviso di una settimana con qualunque modalità.

È validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri, e le deliberazioni vengano prese a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano, salvo che venga deciso di votare a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti, decide quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario, da conservarsi presso la sede sociale. Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza sarà ritenuto dimissionario.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante della Sezione nei rapporti con terzi e presso il Consiglio Centrale della Giovane Montagna. Deve tutelare i diritti dei soci, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, curare l'osservanza dello Statuto Fondamentale e del presente Statuto, promuovere ogni attività della Sezione, provvedere alla esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20 – L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è parte del Consiglio di Presidenza Sezionale ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere con i seguenti specifici compiti:

- il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza lo sostituisce fino a nuova elezione;
- il Segretario, oltre alle pratiche di segreteria, tiene aggiornato l'archivio dei verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere amministra i fondi dell'associazione e alla fine dell'esercizio annuale, redige la relazione finanziaria con il bilancio consuntivo e preventivo, e lo presenta al Consiglio di Presidenza che provvede a presentarlo all'Assemblea dei Soci. Per tale attività ha facoltà di chiedere l'assistenza di un professionista previo consenso del Presidente.

Art. 21 – Commissione Gite

La Commissione gite, nominata all'interno del Consiglio di Presidenza, ha il compito di curare l'elaborazione di massima dei programmi, compilando all'inizio dell'anno sociale il calendario delle gite e delle manifestazioni, in stretta collaborazione con i Coordinatori di gita che essa stessa provvede a nominare.

Il Coordinatore di gita ha il compito di organizzare e di condurre la gita assegnatagli, adottando le iniziative necessarie per la soluzione dei problemi logistici e tecnici.

Il Coordinatore di gita, nell'organizzazione e nella conduzione della gita, ha la facoltà di avvalersi di collaboratori che provvede a nominare.

Il Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche ha il compito di:

- sovrintendere l'organizzazione delle gite, avvalendosi della collaborazione della Commissione gite e dei Coordinatori di gita.
- promuovere ed organizzare l'attività didattica all'interno della Associazione, avvalendosi di collaboratori che sceglie d'intesa con il Consiglio di Presidenza.
- collaborare con la Commissione Centrale di Alpinismo e Scialpinismo (C.C.A.S.A.) secondo quanto previsto dal regolamento della C.C.A.S.A., nelle iniziative adottate dalla Presidenza Centrale della Giovane Montagna.

Il Consiglio di Presidenza può conferire l'incarico di Coordinatore delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche a più persone contemporaneamente, le quali possono essere singolarmente preposte alle distinte mansioni sopraindicate, secondo le varie discipline montane.

Art. 22 - Delegati all'Assemblea Nazionale

I Delegati all'Assemblea Nazionale della Giovane Montagna devono collaborare con il Consiglio di Presidenza Sezionale nella direzione della Sezione.

La Sezione, i suoi dirigenti e i responsabili delle attività associative, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose che potranno verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione sociale.

Pertanto, all'atto dell'iscrizione all'Associazione, ciascun socio assume la piena e assoluta responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento sollevando l'associazione e i suoi dirigenti da ogni responsabilità in merito.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza Sezionale procederà alla formazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale. Gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

**** *** ****

PARTE TERZA il patrimonio sociale

Art. 23 – Materiale sociale

Il materiale di proprietà della Sezione viene messo a disposizione esclusivamente ed indistintamente di tutti i soci, salvo diversa espressa e motivata deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nulla potrà essere asportato senza uno speciale permesso che preveda i termini di restituzione, e dovrà essere restituito nello stesso stato in cui è stato consegnato, ferma la richiesta di risarcimento in caso di deterioramento o smarrimento.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 – Dismissione patrimonio immobiliare

L'alienazione di eventuali beni immobili di proprietà sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la presenza in proprio o per delega (sono consentite al massimo due deleghe per ogni socio presente) della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. La delibera sarà valida con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

**** *** ****

PARTE IV Modifiche allo statuto e scioglimento della Sezione

Art. 25 - Scioglimento

Lo scioglimento della Sezione è competenza di un'Assemblea Straordinaria dei soci. La delibera di scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza dei soci iscritti ed aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore; i beni patrimoniali della Sezione saranno trasferiti alla Presidenza Centrale della Giovane Montagna affinché li amministri per tre anni, con l'obbligo di restituirli in caso di ricostituzione della Sezione.

Trascorso inutilmente detto periodo, resteranno devoluti definitivamente alla Presidenza Centrale della Giovane Montagna, che ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio, considerando eventualmente le indicazioni pervenute dalla Sezione.

Restano salve le disposizioni di legge in materia.

Art. 26 – Modifiche dello Statuto

Per eventuali modifiche al presente Statuto occorrono:

- a) proposta del Consiglio di Presidenza oppure presentazione di domanda firmata da almeno un quinto dei soci, in regola con la quota annuale;
- b) approvazione motivata sull'accoglimento della modifica stessa da parte del Consiglio di Presidenza, che dovrà assumersi l'incarico di riferire in proposito all'assemblea dopo aver esaminato e formalizzato le modifiche richieste;
- c) approvazione a maggioranza di almeno due terzi dei soci, in regola con la quota annuale, presenti in proprio o per delega all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata;
- d) ratifica del Consiglio Centrale della Giovane Montagna.

** *** **

PARTE V Disposizioni varie

Art. 27 – Esonero da responsabilità

La Sezione, i suoi dirigenti e i responsabili delle attività associative, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose che potranno verificarsi durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione sociale.

Pertanto, all'atto dell'iscrizione all'Associazione, ciascun socio assume la piena e assoluta responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento sollevando l'associazione e i suoi dirigenti da ogni responsabilità in merito.

Art. 28 – Rendicontazione annuale

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza procederà alla formazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo da trasmettere al Consiglio Centrale di Presidenza in conformità a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Fondamentale e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale. Gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

Approvato in data 4 dicembre 2018

Tarcolini
Roberto Morroli
Dionora Jorio
Francesca Faruqi
Carlo Lina

Helale Alen
Leonor Feraone
Anni Nield
Marta Cipolletto